

riconosciuti i crediti dei sudditi di ciascun contraente verso quelli dell' altro. Il despoto, il conte Topia e la signora Mara guarentiranno l' osservanza del presente da parte degli Strazimir.

Fatta in Antivari, alla marina, presso il fiume *Selesnice*. — Testimoni i nobili Nicola Zaulo voivoda, Cursachio uomo del conte Topia, Raico Moneta, ed i mercanti veneti di Dulcigno Taddeo de' Crispi e Marino di Carlo (*Caroli*).

V. LJUBIĆ, *op. cit.*, V, Doc. CIII, in data 1407.

77. — (1408), Giugno 20. — c. 70. — Bolla piccola di Gregorio XII al clero dell' isola di Candia. Ordina a tutti gl' investiti di benefizi ecclesiastici nell' isola di recarsi, entro un anno dalla data della presente, ad esercitare personalmente i doveri loro incumbenti nel luogo del rispettivo benefizio, e risiedervi continuamente, sotto pena d' immediata privazione del benefizio stesso pei gradi inferiori al vescovo; i vescovi, se non avranno obbedito entro un anno, abbiano confiscate le rendite, dopo scorsi altri 6 mesi, a favore della camera apostolica, e in capo ai due anni siano privati della sede. Si fa eccezione per quelli che frequentano qualche studio generale, e per Iacopo vescovo di Corone amministratore della diocesi chironense, occupato in altri uffizi.

Data a Lucca, a. 2 del pont. (*XII kal. Iul.*).

Si nota che l' originale fu consegnato a Leonardo Delfino arcivescovo di Candia il 3 Febbraio 1409.

78. — s. d. (1408, Giugno 26). — c. 63 t.º — Ducale che fa sapere essere stata conclusa l' allegata convenzione, e ne ordina l' osservanza a chi spetta.

ALLEGATO: 1418, ind. I, Giugno 26. — Nicolò Vitturi, Nicolò Foscari e Marino Lando procuratori del doge e del comune di Venezia, e Gasparo de' Sabini mastro di corte, Gasparino Ossepiu viceconte in Vinodol e Baldaco Sabini viceconte in Grolvec consiglieri e procuratori di Nicolò del fu Giovanni conte di Veglia, Modrussa, Gezeca, Vinodol e Segna (procura in atti di Nicolò del fu Domenico da Veglia), pattuiscono: Il conte abrogherà, in ciò che riguarda i veneziani, la gabella da esso imposta per le mura di Segna, nè esigerà da essi alcun' altra tassa nuova oltre le accordate nel presente; esso restituirà ai medesimi il denaro già esatto pel detto titolo, e pagherà il dovuto a Fantino Malipiero; ciò osservandosi, Venezia rivocherà il divieto fatto ai suoi di avere relazione coi sudditi del conte. Si dichiarano poi (in dialetto) le condizioni regolatrici dei rapporti fra i veneziani ed il conte e suoi sudditi, cioè: che i primi abbiano proprio console da essi eletto, il quale unicamente tenga giurisdizione sopra i medesimi, trattine i casi criminali di sangue che saranno di competenza del conte. Questo non favorirà in modo alcuno nemici di Venezia, eccetto il re d' Ungheria. I veneziani abitanti nei domini del conte non siano obbligati ad alcuna prestazione, salvo al pagamento dei dazi convenuti e a far la guardia nelle terre assediate ove fossero domiciliati. Si stabiliscono le misure dei dazi e diritti da pagarsi dai veneziani nei loro commerci coi paesi del conte, e le formalità da adempiersi nei vari generi di traffico. Sono nominati i luoghi di Bregna, Vratenich e Zagabria. La pena all' infrattore della presente è di 2000 ducati (v. n. 80).